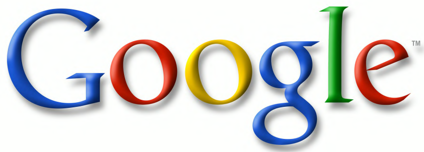
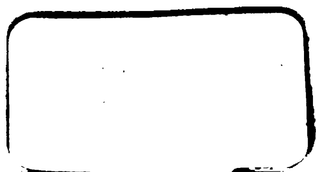






17

La remissione del querelante e la tassa sulle sentenze

LA REMISSIONE DEL QUERELANTE

E

LA TASSA SULLE SENTENZE



Frosinone 1896, Tipografia di Claudio Stracca.

Scrivevo nel giornale di Roma *La Giustizia* che in caso di remissione della parte lesa nei reati di azione privata, non è mai dovuta la tassa prescritta nell'articolo 6 della Legge 10 aprile 1892 N. 191 sia che si pronunci ordinanza sia sentenza di non luogo a procedimento.

Mi rispondevano parecchi sulle colonne dello stesso pregiato Giornale e del *Monitore dei Tribunali*, ed i più trovavano giusta la mia tesi.

Si occupavano in pari tempo della questione altri periodici giuridici, comprese la *Rivista delle Cancellerie* e la *Cassazione Unica* nel vol. VI 993 e seguenti; e questa ultima nel N. 29 vol. VII (1896) pag. 717 tornava a par-

larne nell' accennare ad un articolo inserito nel *Monitore dei Pretori* (anno XXII N. 20), e nel quale trova conferma il mio parere.

Ho creduto ora opportuno raccogliere in questo opuscolo i vari articoli della *Giustizia* nella speranza che i dissenzienti si decidano a non dar luogo più oltre ad un fiscalismo ingiusto, ed a favorire, secondo gl'intendimenti del legislatore, la concordia fra i cittadini.

Frosinone, Giugno 1896.

Salvatore Felici.

Dal Num. 9, Anno VII del giornale **La Giustizia:**

Una questione di non lieve importanza pratica, e della quale conviene occuparci brevemente anche per evitare che erronee opinioni si facciano strada, è quella delle conseguenze giudiziarie o fiscali della remissione della querela presentata dopo che venne rilasciato il decreto di citazione all'udienza.

Deve pronunziarsi in questo caso sentenza o semplice ordinanza?

E, qualora debba pronunziarsi sentenza, è questa soggetta alla tassa di cui al capoverso dell'art. 6 della legge 10 aprile 1892?

Mi limiterò ad esaminare brevemente la seconda parte della questione. In tal modo potrà implicitamente essere risoluta anche la prima.

L'articolo 6 della legge 10 aprile 1892 dispone al capoverso primo che « nelle cause per reato « d'azione privata la tassa unica nelle propor- « zioni stabilite è a carico del querelante nei « casi in cui esso è tenuto al rimborso delle spese « ai termini dell'articolo 563 del Codice di pro- « cedura penale ».

L'articolo 563 prescrive che « se nelle cause « per reati di azione privata la parte non si « costituisce parte civile, le spese sono anticipate « dall'Erario, salvo ricorso, TERMINATO IL GIUDI- « ZIO, contro la parte privata nel caso di dichia- « razione che non si fa luogo a procedere, oppure « di assoluzione dell'imputato, o contro questo « nel caso sia condannato ».

Or non v'ha dubbio che debba applicarsi al querelante, soccombente nel *giudizio*, la tassa di cui all'art. 6 della legge 10 aprile 1892; ma non si giunga all'enormità di applicarla al querelante che fa remissione della querela, remissione che estingue l'azione penale in qualunque stato e grado della causa, e non obbliga il querelante che a far scrivere la desistenza su carta bollata da una lira ed a pagare le spese occorse (art. 88 C. P., 117 C. P. P., 4 legge 10 aprile 1892).

Nè si dica che occorre l'applicazione della tassa quando si pronuncia una sentenza per dichiarare non luogo a procedere contro il querelato e non un'ordinanza; perchè in tal caso si sacrificherebbe la sostanza alla forma. La sentenza, resa necessaria quando si tratti di giudicare un individuo imputato contemporaneamente di un reato di azione privata, pel quale siasi fatta remissione, e di altro di azione pubblica, non deve pregiudicare il querelante coll'imporgli una tassa non dovuta.

Se si ritenesse l'opinione contraria, si renderebbe la situazione del querelante remittente peggiore di quella del querelato condannato in seguito a giudizio. Di vero, mentre questi dev' essere condannato alla tassa di Lire 30, il querelante che fa remissione deve, oltre questa tassa, L. 1,20 per la carta bollata per l'atto di remissione, e così L. 31,20: cosa che il legislatore non poteva assolutamente volere anche per non rendere più difficile il ritorno della concordia fra querelante e querelato.

E pel chiaro disposto dell'art. 117 del codice di procedura penale deve dirsi che se la remissione viene fatta in grado di appello, ad esempio da una sentenza del pretore, non può il tribunale applicare la tassa di appello al querelante, che non deve certo pagare quella già stabilita dal pretore pel querelato condannato.

Concludo quindi che sia che si pronunci ordinanza, sia sentenza, in seguito a remissione di querela in primo grado od in grado di appello non è dovuta dal querelante altra tassa che quella di L. 1,20, importo del bollo del foglio, sul quale dev'essere scritta la dichiarazione di remissione, in conformità all'art. 4 della legge 10 aprile 1892, n. 191.

SALVATORE FELICI
Pretore in Frosinone.

Dal N. 11:

La questione toccata in un articoletto dell'egregio pretore di Frosinone avv. Felici (comparso nel n. 9) continua ad essere vivamente dibattuta.

Abbiamo sull'argomento ricevuto l'articolo seguente, nel quale l'egregio avv. Desenzani, procuratore del Re presso il tribunale di *Pavia,* sostiene con validi argomenti la tesi contraria.

In pari tempo è comparso nell'ultimo numero del *Monitore dei Tribunali* (9 marzo) un articoletto nel quale il dott. Bellotti Cancelliere del Tribunale di *Pavia* accede all'opinione già manifestata dal Felici.

E finalmente il sig. Giuseppe Stella, il valente segretario della Procura Generale presso la Corte d'appello di Trani, ci comunica un suo articolo, che speriamo di poter pubblicare nel prossimo numero, che conclude nello stesso senso dell'avv. Desenzani.

Ecco le acute osservazioni del chiaro Procuratore del Re di Pavia:

On. Direzione della GIUSTIZIA

Roma.

Io davvero non comprendo come si possa dire questionabile l'obbligo di corrispondere *la tassa unica* di sentenze pel querelante in reato d'azione privata, che faccia remissione ad istruttoria chiusa, e quindi mi meravigliò la tesi sostenuta dal sig. Pretore Felici nel n. 9 a pag. 70 della *Giustizia* a. c., il quale opina per la esenzione di detta tassa.

Dico che non so capacitarmi del perchè si crei una questione dove non vi dovrebbe essere ragione di disputare, ed a giustificazione della mia meraviglia non ho che a ricordare le parole della legge 10 aprile 1892 n. 191 che al quint'ultimo capoverso dell'art. 6 tassativamente, in modo chiaro, e senza eccezioni dispone: *Nelle cause per reati d'azione privata la tassa unica di sentenza è a carico del querelante, nei casi in cui esso è tenuto al rimborso delle spese a termini dell'articolo 563 Cod. p. p.* Non si vorrà contestare che quest'articolo del Codice rituale sia applicabile al querelante remittente, dappoichè tale dubbio, per quanto io sappia, non si è mai sollevato nei trent'anni di vita che conta detto Codice. E perchè adunque si vuole escludere dalle spese processuali la tassa di sentenza? Nè si potrebbe certo pretendere che il legislatore nel dettare l'art. 563 C. p. p. avesse

dovuto anche specificare l'inclusione della tassa di sentenza, dacchè questa tassa non fu introdotta che varii lustri dopo, colla legge del 1892, in sostituzione dei diritti dovuti all'Erario ed ai Cancellieri portati dalla Tariffa penale del 1865, aboliti colla legge 29 giugno 1882 n. 835. Dal 1866 al 1882 quei diritti incontestabilmente si fecero sempre rifondere dagli abbienti, che desistevano da una querela per reato d'azione privata, comunque nell'art. 563 C. p. p. non si facesse dettagliato richiamo all'onere di pagare i diritti stessi. Se adunque la tassa di sentenza non è altro che un surrogato dei soppressi diritti della Tariffa penale come evincesi dalle discussioni parlamentari sulla legge relativa del 10 aprile 1892, per quale ragione vuolsi disconoscere, e chiamare enormità, l'obbligo nel querelante remittente di sottostare alla tassa di sentenza?

Nè si dica, come l'egregio sig. avv. Felic che al querelante remittente si procurerebb una posizione peggiore di quella del querelat sollevato dalla tassa di L. 1,20 pel foglio dell desistenza in quanto che una siffatta argomen tazione non reggerebbe ove la parte querelat fosse rappresentata da più individui, i qual dovrebbero sottostare, non *all'unica* tassa di sen tenza imposta al desistente, ma ad un progres sivo aumento o raddoppiamento di tassa; e d'a

tronde non si deve interpretare la legge alla stregua di gretti calcoli, molto più che nella fattispecie in esame trattasi di pena *accessoria* pel querelato, e di pena *unica* pel querelante (ove sia solvibile) al quale il legislatore l'inflisse, come meritata emenda per l'irriflessivo e contraddittorio procedere, emenda che il remittente *sponte* affronta e subisce, mentre alla stessa gli riescirebbe facile sfuggire rifiutando la remissione.

Inoltre, sta sempre la presunzione che le spese per legge dovute dal remittente vengano pagate da coloro a beneficio dei quali viene la remissione elargita. Ciò avviene giustamente e normalmente, e si verifica il contrario solo quando la remissione sia il frutto della resipiscenza del querelante; ed in questo caso sta bene che subisca le conseguenze del proprio torto, e fors'anche di un fallito tentativo d'estorsione, o d'una speculazione naufragata, il che pur troppo di sovente si ripete. Ritengo anzi che una delle ragioni più salienti, che spinse il legislatore ad imporre la tassa di Sentenza al querelante che attende a far la remissione a periodo istruttorio chiuso, sia quella di porre un freno alla frequenza delle querele per reati d'azione privata seguite da tardive remissioni, ed a scemare quindi un lavoro gravoso e superfluo per l'autorità giudiziaria, che rimane

distolta dall'attendere ad altri processi per gravi reati d'azione pubblica che turbano ed offendono la Società intera, e non gl' interessi di singoli individui.

Il legislatore quindi non si preoccupò punto di ostacolare le remissioni, ma mirò colla comminatoria della rifusione delle spese, a rendere più rare le querele per le lievi lesioni alla fisica integrità ed all'onoratezza delle persone, che il più delle volte si risolvono in pettegolezzi ed in basse e frivole vendette.

A sostegno delle cose innanzi esposte ho il conforto d'autorevoli responsi — Fino dal dicembre 1892 i Ministeri di Grazia e Giustizia e delle Finanze (veggasi risoluzione 17 dicembre 1892 riportata alla pagina 494 del *Bollettino Ufficiale di G. e G.* del 1892) richiamarono l'attenzione dei Procuratori Generali, a vigilare perchè dai Cancellieri si comprenda nella Nota delle spese da ricuperarsi dai querelanti remittenti anche la tassa di Sentenza. E la Suprema Corte di Roma con la sentenza 7 Giugno 1894 (riportata alla colonna 43 Vol. 16 della *Cassazione Unica*) nel dichiarare esente da tassa la Sentenza d'appello che, in base alla *rinunzia* al gravame, si limita ad ordinare l'esecuzione della Sentenza impugnata, incidentalmente, nell'ultimo *considerando,* riconosce come incontrovertibile l'onere del querelante a rifondere la tassa

di sentenza, che dichiari estinta l'azione penale per remissione.

Ove creda d'interesse generale questa mia, l'autorizzo a pubblicarla.

Con distinta stima mi professo,

Pavia 4 Marzo 1895.

Devotissimo
AVV. LORENZO DESENZANI.

Riferiamo ora la breve argomentazione addotta dal cancelliere Bellotti nel *Monitore dei tribunali:*

Nessun dubbio per la risposta negativa.

Tale risposta trova fondamento nelle disposizioni dell'art. 6 della legge 10 aprile 1892 n. 191 e delle ivi richiamate disposizioni dell'art. 563 c. p. p. L'art. 6 di detta legge stabilisce una tassa unica sulle sentenze penali di condanna nelle misure nello stesso articolo indicate, e soggiunge: Nelle cause per reati di azione privata la tassa è a carico del querelante nei *casi* in cui esso è tenuto al rimborso delle spese ai termini del detto articolo 563 c. p. p.

Nel concreto i casi *tassativamente* indicati dal predetto articolo 563 sono due, e cioè il caso che venga *terminato il giudizio* con dichiarazione che non si fa luogo a procedere, e il caso che venga *terminato il giudizio* con assoluzione

dell'imputato nelle cause, appunto, per reati d'azione privata, nelle quali l'offeso o parte privata non essendosi costituita parte civile è tenuto al rimborso delle spese verso l'Erario che le ebbe ad anticipare.

Che in questi due casi non sia compreso quello del provvedimento in disputa, con cui l'autorità giudiziaria (il pretore, il giudice istruttore e il tribunale) dichiara che non si fa luogo a procedimento contro l'imputato per la remissione fatta dal querelante, di leggieri evincesi dalle suddette parole di detto art. 563 - *terminato il giudizio,* si dichiara il non luogo o l'assoluzione; - mentre col non luogo in caso di remissione non si termina *giudizio* alcuno, ma si tronca il procedimento; un *vero e proprio giudizio* lo si ha a procedura ultimata, e cioè un giudizio terminato con una *vera e propria sentenza,* con cui si giudica in merito al reato (sua esistenza, caratteristica ecc.), e in merito alla colpabilità o meno dell'imputato; insomma un vero e proprio giudizio lo si ha quando havvi materia da giudicare, mentre in caso di desistenza dall'azione penale puramente privata nulla havvi da giudicare, essendo troncato ogni litigio col perdono dell'offeso a favore del suo offensore; e di conseguenza il *provvedimento* di non luogo in caso di recesso non è una vera e *propria sentenza,* ma un'ordinanza, e tale si deve rite-

nere ancorchè allo stesso fosse dato la forma di sentenza, e alle ordinanze non è applicabile la condanna al pagamento della tassa di sentenza.

Se si volesse ammettere fondata in legge in caso di remissione la condanna del querelante al pagamento, oltre che delle spese del processo, che di solito sono relativamente lievi, anche al pagamento della tassa di sentenza, avrebbe il legislatore per tal modo precluso al querelante la via di esercitare il diritto, dallo stesso legislatore concessogli, della remissione.

Infatti per convincersi che tutt'altra fu l'intenzione del legislatore, basta leggere le lunghe ed interessanti discussioni avvenute in argomento in seno alla Camera dei deputati del 25 febbraio 1892 e le esplicite dichiarazioni *favorevoli* del relatore del progetto della succitata legge 10 aprile 1892, n. 191.

Dal N. 12:

La questione, che ha pratica importanza ed applicazione quasi quotidiana, continua ad essere oggetto di vivo dibattito.

Ecco quanto ci scrivono in proposito l'avv. Bruni, giudice del tribunale di Lanciano, e

il sig. Giuseppe Stella, segretario della Procura Generale di Trani.

Dice il primo:

Al quesito ha già risposto nel n. 9 della *Giustizia* l'egregio collega Felici di Frosinone, ed ha risposto negativamente.

Però siccome trattasi, come egli ben ricorda, di una questione di non lieve importanza pratica, è mestieri insistere sull'argomento se non altro per indurre coloro che hanno maggiore competenza ad illuminarci se siamo in errore. Ed è perciò che io mi permetto di fare alcune brevissime osservazioni.

Nei reati per i quali l'azione penale non può esercitarsi che a querela di parte, il querelante può in qualunque stato e grado di causa fare la remissione, e se la fa, e l'imputato non ricusa di accettarla, il magistrato deve, secondo i casi con ordinanza o con sentenza, dichiarare non essere luogo a procedimento per estinzione dell'azione penale e condannare il remittente al pagamento delle spese occorse (art. 117 del Cod. di proc. penale). Se invece il querelante persiste nella querela, il magistrato deve giudicare l'imputato e se dichiara non farsi luogo a procedimento o l'assolve, deve condannare il querelante alle spese.

Solo nel caso che si dichiari non farsi luogo a procedimento per estinzione dell'azione penale per prescrizione, il querelante non è tenuto alle spese, qualora la prescrizione non fosse ancora decorsa il giorno in cui la parte ha fatto istanza di punizione (art. 563 detto codice). Sicchè il querelante è tenuto a pagare le spese sia in seguito alla remissione, quando il magistrato *non ha giudicato sull' imputazione,* sia in seguito al giudizio, quando il magistrato assolve l'imputato o dichiara non farsi luogo a procedimento contro di lui, eccettuato il caso della prescrizione di cui all'ultima parte dell'art. 563 sopra ricordato. L'obbligo di pagare le spese nella prima ipotesi è portato dall'art. 117 e nella seconda dell'art. 563.

Premesso il ricordo di queste disposizioni che sono talmente chiare da non ammettere dubbio alcuno, leggiamo l'art. 6 della legge 10 aprile 1892.

In quest'articolo all'ultimo capoverso si dice: « Nelle cause per reati di azione privata la tassa unica nelle proporzioni stabilite è a carico del querelante nei CASI in cui esso è tenuto al rimborso delle spese ai termini dell' art. **563** del Codice di procedura penale. » Ora se il legislatore ha voluto che il querelante paghi la tassa nei casi di cui all' art. 563, non può il magistrato volere che la paghi anche nel caso dell'art. 117, perchè estenderebbe la legge oltre i casi in essa

espressi ed in tal modo anzichè applicarla, la violerebbe. Se il legislatore avesse voluto che il querelante dovesse pagare la tassa anche quando si dichiara non farsi luogo a procedimento per remissione, avrebbe richiamato pure l'art. 117.

Nè si può dire che nella ipotesi della dichiarazione di non farsi luogo a procedimento di cui all'art. 563, vi è contemplato anche il caso del non luogo a procedimento per estinzione della azione penale per remissione, sia perchè il legislatore non ha potuto ripetere due volte che il querelante remittente deve pagare le spese, sia perchè la disposizione dell'art. 563 è relativa ai GIUDIZI, e nel caso della remissione, avvenga questa anche terminato il dibattimento, il magistrato non può giudicare sulla imputazione. Ma se dubbio potesse nascere in proposito esso svanisce di leggieri solchè si legga l'art. seguente 564. In questo articolo si prescrive che l'ufficiale che riceve la querela deve avvertire il querelante che PERSISTENDO nella querela, egli è tenuto, nel caso in cui si dichiari non essere luogo a procedere o si assolva l'imputato, a rimborsare le spese anticipate dall'erario. Da questa disposizione, che è in relazione a quella dell'articolo precedente, si rileva senza ombra di dubbio, che nelle sentenze di non luogo a procedimento dell'art. 560 non sono comprese quelle

pronunziate in seguito a remissione. Ed a noi sembra di trovare la ragione per la quale il legislatore obbliga al pagamento della tassa soltanto se il querelante persistesse.

Coll'imporre al remittente la tassa egli avrebbe ostacolato il perdono delle offese, nel mentre ha dimostrato di favorirlo, tanto da permettere la remissione in qualunque stato e grado di causa. Oltre di chè la dichiarazione di non luogo in seguito alla remissione non esclude che il querelato sia colpevole; e non sarebbe giusto che il querelante, perdonando generosamente le offese, dovesse pagare anche la tassa. Mentre la dichiarazione di non luogo, o l'assoluzione dell'imputato dopo il giudizio porta di conseguenza la mala fede o per lo meno la leggerezza del querelante ed è giusto che in questi casi egli paghi anche la tassa. Per quanto la legge che impone la tassa sulle sentenze sia dettata per vedute economiche, non si può mai credere che essa abbia inteso trattare alla stessa stregua il querelante che persiste nell'istanza di punizione quando questa è riconosciuta infondata.

GIUSEPPE BRUNI
Giudice in Lanciano.

Di contrario avviso è il sig. Stella il qual
argomenta come segue:

È ovvio ricordare che il procedimento penal
ha tre periodi o fasi: *istruttorio,* dall'inizio a
compimento del processo: *intermedio,* fra là ci
tazione ed il dibattimento; *giudiziale,* il dibatti
mento, la pronunziazione; e che i provvedimen
i quali possono prendersi fuori del giudizio s
riferiscono al primo periodo, di competenza, cio
dal giudice istruttore, della camera di consigli
e della sezione di accusa.

Esaurita la giurisdizione istruttoria, e co
essa i poteri de' testè accennati istituti, ne segu
di non potersi prendere nessun altro definitiv
pronunziato se non all'udienza pubblica. Inquan
tochè la procedura innanzi ai pretori (1) ed a
tribunali non accenna se non a cause second
le forme in esso tracciate, che sono quelle de
pubblico dibattimento e conseguente sentenz
fine legale di ogni giudizio e manifestazion
solenne della *cognizione* del giudice, per la qual

(1) Appo le Preture, nel caso di desistenza, è *tolle*
rabile il sistema invalso di emettere ordinanza *sola*
mente quando non siasi rilasciato il decreto di citazion
per prefissazione di udienza, traendosi argomento d
n. 50 e 70 dello stato annesso alla tariffa penale e dal
statistica giudiziaria giornaliera, mentre in fatti no
troverebbe riscontro in legge.

si statuisce irrevocabilmente per la condanna o l'assoluzione, cui equivale il non luogo a procedimento.

Ora mandata una causa per reato d'azione privata a pubblica discussione, ed intervenuta desistenza della parte lesa, anche prima del giorno designato per l'udienza, devesi in questa giudicare della sua validità e profferire sentenza, che, come si disse, è il termine di ogni giudizio (1).

A ciò si aggiunga che, essendo la remissione ammissibile in qualunque punto della causa, come all'aprirsi del dibattimento, durante esso e dopo sentito l'imputato ed escussi i testimoni (art. 117 cod. p. p.) ovverosia fino all'esito finale del dibattimento medesimo e prima della prolazione della sentenza (2) non mi sembrerebbe

(1) Una eccezione trovasi stabilita per i delitti preveduti negli articoli 331 e 335, 340 a 343 del cod. pen., pe' quali la remissione non produce effetto se fatta dopo che fu aperto il pubblico dibattimento (336 e 344), ma con ciò non resta infirmato il principio di doversi pronunciare sentenza, qualora il decreto di citazione fosse stato spedito prima dell'atto remissivo.

(2) Su analogo quesito, il Procuratore Gen. presso la Corte di Appello di Trani rispondeva che: « eccitata una volta la giurisdizione del Tribunale, è il « Tribunale medesimo che con sentenza, ed esplicando « appunto la sua giurisdizione, pronunziar deve l' e« stinzione o meno dell' azione per effetto della desi-

possibile ridurre il pronunciato alle semplici proporzioni di un provvedimento o di un'ordinanza, massime quando, per decidere del reato se di azione privata, senza arrestarsi alla prima definizione, debba ricorrersi alla sua entità reale secondo il risultato delle prove discusse.

Nè questo è tutto. La procedura non indica alcun mezzo per impugnare validamente quella decisione terminativa, qualora la si volesse considerare per ordinanza, giacchè quando essa si serve di questa voce nel corso del giudizio o prima, ma dopo chiusa l'istruttoria, si riferisce a quelle incidentali, preparatorie od interlocutorie, suscettibili di gravame soltanto dopo la sentenza definitiva (art. 353 ult. cap. e 400 — 284 e 647 cod. pr. p.) Per la qual cosa agli effetti altresì dell'appello o del ricorso, la dichiarazione di non luogo a procedere per l'avvenuta desistenza, non può altrimenti classificarsi che per una vera e propria sentenza.

Ammesso per certo quanto innanzi, torna agevole dimostrare come essa fosse colpita dalla tassa prescritta dalla citata legge dell'aprile

« stenza ». E così la sezione degli appelli penali non spiega la sua giurisdizione, che per vie di sentenza e perciò in pubblica udienza, mentre la Camera di consiglio emette provvedimenti unicamente in dipendenza di giurisdizione già spiegata e di sentenze già fatte e passate in giudicato.

1892. Ed in primo luogo giova far capo all'origine della disposizione contenuta nell'art. 6. onde meglio valutarne la portata.

La tariffa penale del 1865 stabiliva de' diritti frazionali per ogni singolo atto, niuno escluso, dal primo all'ultimo di qualsiasi procedimento, trattando alla stessa stregua così quelli perseguibili di ufficio, che gli altri dipendenti da querela di parte (art. 1. e 4). E la ragione si è evidente, poichè per questi ultimi, una volta messa in movimento l'azione penale, la medesima si esercita con le identiche garanzie rituali assegnate a qualunque altra specie di reato, tanto vero che la detta azione si esplica con le formalità del pubblico dibattimento, indipendentemente da private inframmettenze.

Altronde, non sarebbe stato prudente esonerare il querelante desistente dal pagamento delle spese da lui causate, mettendo lo Stato in condizione di servilità verso i privati ed incoraggiando costoro ad appassionate recriminazioni, ad avventati giudizi o ad ingiuste persecuzioni. E fu appunto per evitare coteste pericolose facilitazioni che si prescrisse come la remissione producesse obbligo nel remittente di corrispondere le spese occorse (art. 117 c. p. p.)

Sopraggiunta poscia la legge 23 giugno 1882, aboliva ogni diritto, fra cui quelli di *originale* e di *cancelleria;* ma, avvertito l'errore, si riparò

con la prescrizione in disamina. Sicchè, la tassa stabilita dall'art. 6 della legge 10 aprile 1892 per le sentenze penali altro non rappresenta che il loro ripristinamento sotto forma diversa, concentrandoli in un'unica imposta allo scopo di semplificare il servizio.

Tale essendo la sintesi della innovazione, ne deriva che, se prima, nel caso di non luogo a procedimento penale per effetto di recesso dalla domanda di punizione, il recedente era tenuto al rimborso delle spese sminuzzate, non vi ha ragione oggi di escluderlo dal medesimo obbligo per l'avvenuta unificazione, a meno che la desistenza avvenga prima del rinvio dell'imputato a giudizio, nella quale ipotesi solamente dovendosi statuire con ordinanza sfuggirebbe dall'applicazione dell' imposta.

E' che sia così lo dice chiaramente il senso fatto palese dal significato proprio della parola espressa nel detto art. 6. Questo, infatti, principalmente dispone una tassa unica sulle sentenze in materia penale, graduando coi primi due numeri la imponibilità nel caso di condanna, secondo la bipartizione delle pene stabilite dal vigente cod. pen. (art. 11), ed in rapporto al grado giurisdizionale dell' autorità giudicante. Il n. 3 poi, previsto il caso di rigetto o d'inammissibilità del ricorso, segue al primo alinea che: « nelle cause per reati d'azione privata la

« tassa unica nelle proporzioni come sopra sta-
« bilite è a carico del querelante ne' casi in
« cui esso è tenuto al rimborso delle spese ai
« termini dell'art. 563 del cod. di proc. pen. »,
cioè, allorquando si *dichiari che non si fa luogo a procedere,* oppure si assolva l' imputato.

Ora fra le cause ipotizzate, che autorizzano la indicata dichiarazione di non luogo, vi è quella per estinzione dell' azione penale, (art. 343, 393 pr. p.), la quale si verifica eziandio per virtù della desistenza, (art. 88 cod. pen.). E l' art. 117 pr. p., armonizzando con l' altro preindicato (563), sancisce che « l' ordinanza o la SENTENZA, con cui, attesa la desistenza, si dichiarerà non essere luogo a procedimento, porterà la condanna di chi ha desistito al pagamento delle dette spese. »

Nè vi era bisogno dell' espresso richiamo a quest'ultima disposizione, perchè già racchiusa nell' altra più generale riferentesi unicamente a giudizio ed a sentenza è non pure ad ordinanza, siccome in essa si prevede.

Per quanto poi mi sappia, in pratica, è stato quasi universalmente accolto il principio della tassibilità della sentenza in parola: così con le norme all'uopo dettate dal Guardasigilli con la sua circolare (1); così risoluto dall'insigne Pro-

(1) E precisamente dall'eccezione stabilita, che la tassa non è dovuta sulla semplice ordinanza, quando,

curatore Generale della Corte di appello di Trani in seguito ad apposito quesito (1); ed in egual modo, sebbene implicitamente, la Suprema Corte di Cassazione (2).

Che più?

GIUSEPPE STELLA.

Dal N. 13:

Continua sempre vivo il dibattito su questo argomento, al quale abbiamo volentieri sacrificato qualche colonna del giornale, perchè la questione interessa vivamente il nostro pubblico e la pratica quotidiana degli uffici.

Pubblichiamo ancora oggi quanto scrivono sull'argomento gli egregi cancellieri G. Mon-

cioè, il processo si chiude con desistenza da querela *senza* giudizio e *sentenza*.

(1) .... È vero che con l'art. 6 suddetto non è egualmente richiamato l' art. 116 dello stesso Cod. di pr. pen.; ma è ne' principii generali che quando per fatto del querelante la sua querela cade, egli è tenuto alle spese ed alla tassa. Ora questo si verifica non solo nella ipotesi dell'art. 563, ma a maggior ragione da quella dell' art. 116, ossia della desistenza. »

(2) 7 giugno 1894. Ric. P. M. c. Murgo (*Riv. Univ. Giur.*, IX, Il. p. 36).

tini e G. B. Montella, riservandoci di pubblicare nel prossimo numero le osservazioni trasmesseci dal pretore sig. avv. Felici in replica ai suoi contradittori.

E con ciò avremo chiuso, per non prolungare indefinitamente una discussione ventilata oramai abbastanza, salvo il caso che nel frattempo ci venga trasmesso qualche scritto svolgente argomenti finora assolutamente non toccati e di impcrtanza capitale.

Il sig Montini, dopo aver aderito alle idee manifestate dal cancelliere dott. Bellotti, continua:

Così posto in sodo che l'art. 563 non riguarda il querelante remittente, soffermiamoci per poco ancora sul disposto dell'articolo 117 e vediamo se esso ci offre altro a sostegno della nostra tesi.

Col detto articolo si obbliga il remittente al pagamento delle spese *occorse* e si dispone che se ne pronunci la condanna a suo carico col provvedimento di non luogo. Ecco dunque che stando al senso letterale della legge non potrebbe mettersi a carico del remittente la tassa di *Sentenza,* perchè trattasi di un atto *posteriore* alla remissione; diversamente si verrebbe ad aggiungere a carico del remittente

un onere che la legge non ha voluto, perchè, volendolo, avrebbe dovuto parlare di spese *occorse* ed *occorrenti*.

Sembra pertanto non possa sollevarsi obbiezione alcuna contro la teoria del Felici sul caso in esame, e che debba invece convenirsi che data la remissione, nessuna tassa deve gravare il provvedimento relativo di non farsi luogo a procedere.

Si obietterà peraltro che appunto il secondo capoverso del 117 parla di *sentenza* od *ordinanza*, e che quindi, ammessa anche la nostra teoria, sarebbe soggetta a tassa per lo meno la sentenza che fosse emanata nel caso di remissione fatta durante l'udienza.

A tale obbiezione si può validamente opporre che, pur riconoscendo che nella pratica a siffatti provvedimenti si dà il nome di *sentenza* perchè i Giudici, terminato o solo incominciato il dibattimento, credono di dover sentenziare forse in analogia al disposto degli articoli 342, 363, 392 C. p. p.; tuttavia tali non dovrebbero esser chiamati, per le ragioni ampiamente svolte dal Cancelliere Bellotti, o quanto meno, non debbono portare l'onere della tassa a carico del querelante, sia per quanto è detto più sopra circa l'art. 117, sia perchè la legge del 1892 ha stabilito che la tassa sta a carico del querelante *soccombente nel giudizio di merito,* che

è quanto dire nei casi dell'art. 563 fra i quali non è compreso quello della remissione.

Ma si insisterà puranco nella obbiezione che la Corte Suprema, con decisione 7 giugno 1894 (*P. M. contro Murgo*) dichiarò soggetta a tassa la sentenza di non luogo per la remissione.

Innanzi tutto osservo che questo giudicato non si occupò in linea principale del caso specifico in disputa, ma solo per *incidens*. Ad ogni modo se non è parto di fantasia quanto si è detto dal Bellotti e quanto io ho esposto più innanzi circa gli articoli 117 e 563 del codice di rito, non è chi non vegga essersi con la detta decisione creato un *caso nuovo* di applicazione della tassa che la legge del 1892 nè esplicitamente nè implicitamente contempla. Ed io son sicuro che la Corte Suprema saprà dar ragione della portata di quanto ebbe ad affermare in tema di remissione, allorchè sarà per presentarsele il caso identico a quello di cui ci occupiamo.

Per finire, e per dimostrare con un argomento qualsiasi, che pure ha la sua importanza, come vadano errati alcuni i quali sostengono che spedito il decreto di citazione la causa deve portarsi in ogni caso all'udienza, richiamerò i registri statistici giornalieri I B col. 30, IV A col. 32, IV B col. 22 dove si parla *del modo del procedimento ossia di procedimenti definiti senza*

giudizio dopo l' invio all'udienza ma prima di questa e di imputati dimessi senza sentenza per remissione della parte lesa.

Questi registri, compilati certo in guisa da corrispondere sia alle norme di procedura che alla pratica giudiziaria, rivelano implicitamente come, data la remissione, non ha più ragione d'essere il *giudizio,* nè può sussistere la *sentenza* che da esso ha vita.

GISLENO MONTINI, *canc. di pretura.*

Ecco ora quanto scrive il Montella:

Voglio augurarmi che la *Giustizia* sia veramente *eguale per tutti;* e quindi sul dibattito della remissione consenta anche a me un modesto e brevissimo avviso.

Convengo con l' amico Stella che una volta corsa la citazione debba interloquire il P. M. anche sulla desistenza.

E convengo perchè nei tribunali la magistratura è collegiale e sarebbe strana un'ordinanza del Presidente di non luogo a procedere.

Ma nelle preture ove il P. M. è un mito e può anche prescindersi dalla formale citazione, nulla vieta che la remissione avvenga *prima dell'udienza e senza sentenza.*

I registri statistici lo consentono; nè la pratica depone altrimenti.

Ma, anche ammesso che la citazione costituisca una barriera, che non può sormontare una semplice ordinanza, ed il disposto dell'art. 117 del cod. di proc. penale non suoni più nel senso che la remissione possa farsi in qualunque stato e grado di causa, meno nei casi previsti dagli art. 336, 344 e 358 cod. penale, la sentenza è dessa soggetta alla tassa?

Evidentemente no.

La legge dice che quando la remissione sia accettata, chi l'ha fatta è obbligato a pagare *le spese occorse;* e tra queste spese non può certamente comprendersi la tassa della sentenza, prevista pel caso di condanna e non già nell'ipotesi di un'obbligazione, che spontaneamente assume il remittente.

Nè ci vuol troppa erudizione per capire che il patrio legislatore addossò le spese al querelante solo per evitare delle querele le false e bugiarde.

Or se si ritira questa querela, se questo atto è così essenziale che giusta l'art. 120 della stessa procedura, nel difetto di essa i giudici sui reati perseguibili sulla domanda della parte privata in qualunge stato della causa, devono dichiarare non luogo a procedimento, se fin nella querela si è obbligati di avvertire il que-

relante, che ha diritto di rimetterla, è un fuor d'opera pretendere che debba il remittente corrispondere anche la tassa, se si pon mente che anche colle disposizioni modificatrici della costituzione di parte civile, non fu previsto un deposito da poter raggiungere questo accessorio della condanna.

D'altronde se la morale e la logica non possono scompagnarsi dalla legge, è da marcare che sarebbe supremamente immorale ed assurdo di addossare al remittente la tassa in compenso della sua buona azione dell'aver desistito dal procedimento; nè per l'istituto della remissione può ammettersi che il querelante l'abbia fatta in previsione della sua soccombenza, che sempre risalterebbe pel rifiuto del querelato ad accettare la remissione.

Nè aggiungo verbo, sembrandomi troppo chiara la dizione della legge 10 aprile 1892, che parla sempre di sentenze e non di ordinanze ammessa la lontana ipotesi che voglia mettersi in forse che la tassa non sia un'accessorio della condanna e quindi non debba prevedere una soccombenza nel procedimento penale. E... fo punto.

G. B. Montella.

Sullo stesso argomento infine ci scrive il sig. Vincenzo Mosca, cancelliere della pre-

ura di Capracotta, per farci sapere che in uell'ufficio, su parere conforme del Procuatore del Re d'Isernia, si è adottata l'opiione negativa. Soggiunge che non dissimili ono le istruzioni diramate agli uffici dipenenti dalla Procura Generale di Napoli. Rieva infine che il *Bollettino ufficiale*, a pag. 494 el 1892, contiene appunto siffatta risoluione, richiamando l'attenzione dei Procuatori Generali a vigilare non già perchè i ancellieri *liquidino e riscuotano* ma *escluano* la tassa a carico del querelante reittente.

Dal N. 14:

Mentre ringrazio il sig. avv. Giuseppe Bruni d il sig. dott. Bellotti per i validi argomenti ddotti a sostegno della mia tesi, mi sento pinto a fare ai miei contradditori sig. avv. Loenzo Desenzani e sig. Giuseppe Stella, che pur ngrazio per essersi occupati della questione, ltre poche osservazioni per mostrare come io a nel vero affermando che al querelante reittente non dev'essere imposta la tassa anche uando si pronuncia sentenza.

Non si è pensato dai miei oppositori di fare distinzione fra gli articoli 117 e 563 del cod. di proc. pen.; non si e notato cioè che il primo prescrive che in caso di remissione, *che può farsi in qualunque stato e grado di causa,* le spese debbono con *l'ordinanza* o **sentenza**, con cui per effetto della remissione si dichiari non esser luogo a procedimento, porsi a carico di chi ha fatta la remissione; e che il secondo stabilisce che nelle cause per reati di azione privata le spese sono anticipate dall'erario, salvo ricorso, *terminato il giudizio*, contro la parte privata nel caso di dichiarazione di non luogo a procedere oppure di assoluzione dell'imputato; *o contro questo nel caso che sia condannato.* Sicchè il magistrato nel primo caso (remissione) emettendo ordinanza o sentenza deve invocare l'art. 117, e nel secondo (giudizio) pronunziando la sentenza deve citare l'art. 563 procedura penale.

Ed il legislatore tenendo presente nella legge 10 Aprile 1892 tale differenza, e sembrandogli esorbitante applicare in caso di remissione la tassa dovuta per le sentenze di condanna, dettava l'art. 4 in questi termini; « La desistenza « della querela nei reati di azione privata deve « scriversi in carta bollata da una lira. » E benchè lieve la tassa vi furono al Parlamento degli oppositori a questo articolo; e qui mi piace ri-

portare le parole dell'on. Zucconi, il quale nel dirsi contrario osservava: « Bisogna, o Signori, « trasportarsi nelle preture dei mandamenti di « campagna per comprendere tutta l'importanza « delle conseguenze, che derivano dalla tassa- « zione delle desistenze delle querele. Si riesce « difficilmente, con la interposizione degli amici, « e spesso, diciamolo anche ad onore del Foro « italiano, spesso con la interposizione dei di- « fensori ad indurre le parti querelanti a desi- « stere dalla querela. E questa desistenza vuol « dire spesse volte rimettere la concordia nel « paese, estinguere odii, i quali si conservereb- « bero ostinati se alla querela facesse seguito la « condanna dell'imputato. Io ho veduto per l'effetto « della desistenza di una querela estinguersi le « discordie e le querele tra famiglia e famiglia. « Or bene, a ciò voi mettete un ostacolo, che « se è quasi incalcolabile per gli abbienti, è « molto grave per le classi povere, specialmente « per le classi rurali. Dopo che avete speso pa- « role infinite per indurre un contadino a riti- « rare la querela, se voi gli andate a dire che « per compiere questo atto generoso deve pagare « L. 1,20 il contadino non ritira più la querela. »

Alle quali osservazioni rispondeva il relatore on. Cibrario: « Non creda l'on. Zucconi che l'ob- « bligo di pagare un foglio di carta bollata sia « quello che allontani dalla desistenza. Effetti-

« vamente non è così. Si desiste da una querela « quando si conosce di aver avuto torto, ed è « giusto che si paghi, oppure se si fa un ac- « comodamento il querelato ha già rimborsato « a titolo di risarcimento i danni e le spese, « quindi avrà risarcito anche questa spesa di « L. 1,20. Voglia ancora considerare che si tratta « di reati di azione privata, e che secondo i « principii stabiliti dal codice di procedura pe- « nale il querelante che desiste è sempre ob- « bligato a pagare le spese, quindi *la disposi-* « *zione* che si discute non è che l'applicazione « di una disposizione del codice, che *si riduce* « IN TUTTO E PER TUTTO *ad imporre l' obbligo* « *nei reati di azione privata dell'uso di un fo-* « *glio di carta bollata da L. 1, 20.* » Atti del Parlamento italiano vol. V tornata del 24 febbraio 1892 pag. 6395-6396.

Nella tornata poi del 25 febbraio 1892 alla discussione dell'art. 6 della legge non si fece, e non poteva farsi, al capoverso primo, dove si richiama l'art. 563 della procedura penale, alcun accenno al caso di remissione della querela, ma si parlò solamente del querelante, che avesse insistito nella querela, ed avesse così voluto il giudizio del magistrato, e fu stabilito che il querelante in caso di dichiarazione di non luogo a procedere o di assoluzione dell'imputato dovesse la tassa secondo le sentenze di condanna,

come conseguenza del suo torto e fors'anche del fallito tentativo di estorsione o d'una speculazione naufragata.

E la circolare Min. 17 dic. 1892 (Boll. Uff. del Min. di G. e G., n. 51, 21 dicem. 1892 pag. 494) non ammettendo il caso di sentenze in seguito a remissione, ma di semplici ordinanze, riconosceva che non era dovuta la tassa. Nel parlare di sentenze si riferiva a quelle pronunziate secondo l'art. 563 ossia dietro giudizio richiesto dal querelante o dal querelato, che non aveva accettata la remissione, e giustamente diceva che doveva imporsi la tassa al querelante soccombente. Che peraltro occorra di pronunziare sentenza anche in caso di remissione, quando cioè il querelato sia contemporaneamente imputato di un reato di azione pubblica, l'ho detto nel mio articolo inserito nel n. 9 di questo giornale: ed il magistrato non può applicare al querelante la tassa secondo l'art. 6 della legge, verificandosi il caso dell'art. 117 e non del 563.

Quanto al parere favorevole per la tassa al querelante remittente espresso *incidentalmente* dalla Suprema Corte nell' ultimo considerando della sentenza 7 giugno 1894 (Ric. P. M. contro Murgo) i miei contraddittori riconoscono che non può il medesimo equivalere a massima, che dirima la questione, nella quale sosterrò sempre la mia tesi dettatami non già da gretti

calcoli ma da chiare disposizioni della legge che vuole facilitare le remissioni e non già rendere la condizione del querelante che desiste peggiore di quella del querelato.

SALVATORE FELICI
Pretore in Frosinone.

Dal N. 15:

Promettemmo di non tornare su questo argomento, che ci sembra oramai abbastanza lumeggiato dal dibattito che su queste colonne ha avuto luogo. Protrarre la discussione significherebbe cadere in inevitabili ripetizioni; e, se dobbiamo compiacerci che un argomento di quotidiana applicazione abbia potuto avere per opera dei nostri valorosi lettori così ampio svolgimento, dobbiamo pure evitare che la trattazione di una sola questione assorba soverchia parte dello spazio disponibile.

Ecco perchè abbiamo sacrificato parecchi altri scritti sopravvenutici sullo stesso tema.

Non possiamo tuttavia fare a meno di salvare al sacrificio l'articolo seguente, si

perchè ci era pervenuto prima che l'ultimo numero del giornale fosse pubblicato, sia perchè vi sono riassunti con molta cura e diligenza gli argomenti che militano per la tesi più fiscale.

Ed all'eccezione ci lasciamo indurre tanto più facilmente, in quanto non possiamo essere tacciati di partigianeria, perchè l'opinione dell'articolista non è la nostra.

È inutile rivangare le ragioni già accampate. Ve ne sono rispettabili in un senso e nell' altro.

Ma, appunto perciò, deve preferirsi l'opinione più conforme, almeno presumibilmente, all'intenzione del legislatore.

L'istituto della remissione e il favore onde esso è circondato, furono suggeriti dal desiderio di ristabilire la concordia là dove motivi forse futili l'hanno turbata. Ora, se è una necessità imprescindibile addossare al remittente le spese effettive già incontrate (affinchè la remissione non si risolva in un danno per l'erario), non è altrettanto giusto gravarlo di una tassa che costituisce una vera e propria pena accessoria, una

pena la cui minaccia distoglierebbe spesso il querelante da quell'atto di indulgenza che la legge riguarda invece di buon occhio.

Vero è che, quando il magistrato emette una sentenza, vera e propria, difficilmente potrebbe questa sfuggire alla tassa, la quale non potrebbe che gravare il remittente.

Ma è proprio necessario pronunziare una sentenza?

Non lo crediamo, perchè, avvenuta la remissione, il magistrato non è più chiamato a nulla *decidere*. Esso deve limitarsi a dare atto della seguita desistenza, la quale estingue *ope legis* l'azione penale.

E che il provvedimento in questione non assuma i caratteri di una sentenza, si ricava indirettamente anche dal disposto dell'art. 209 della *Tariffa penale*, che prescrive al cancelliere di compilare la parcella, *appena seguita la desistenza*, senza attendere, cioè, il passaggio in giudicato del provvedimento stesso. É questo un argomento che troviamo opportunamente accennato in un altro breve scritto del Montella, cestinato come gli altri per le ragioni dette.

E qui facciamo punto, per non contribuire anche dal canto nostro a rendere la discussione soverchiamente lunga.

Ecco ora l'articolo di cui sopra:

Per noi FUNZIONARI DI CANCELLERIA, *chiamati ad applicare la tassa quando il magistrato ometta di liquidarla in sentenza,* per noi che dobbiamo strettamente uniformarci alle direttive che promanano dal superiore Ministero, specialmente quando collimano a capello con la legge, per noi la questione non ha ragione di essere, è più che oziosa; dal momento che fu risoluta nel senso che, allorchè si dichiari non luogo *per sentenza,* la tassa è assolutamente dovuta. Il quesito infatti che si volle con questa circolare risolvere si concreta nei precisi termini che trascrivo:

« Da molti cancellieri è stato sollevato il dub-
« bio se nei reati di azione privata, quando il
« processo si chiude con dichiarazione di non
« farsi luogo a procedere in seguito a desistenza
« dalla parte lesa, la tassa debba essere liqui-
« data a carico del querelante ».

Ed il Ministero, dopo aver dichiarato che, stando al testo letterale della legge e del regolamento, poteva concludersi che la tassa *è dovuta* quando esiste *vera e propria sentenza*

aggiungeva: « di aver riconosciuto di pieno ac« cordo col Ministero delle Finanze che la tass « non spetta all'erario quando il processo s « chiude per desistenza della querela *senza giu*« *dizio e* SENZA SENTENZA ».

Si poteva essere più chiari e più espliciti? Per noi la via è dunque tracciata. Abbiamo u atto che la legge qualifica sentenza di condanna? Ebbene quell'atto è soggetto a tass e la si deve, se non fu applicata, liquidare d cancelliere, ammenochè il magistrato non abbi creduto dichiarare *non dovuta la tassa,* nel qua caso noi, scevri di ogni responsabilità, sarem ben felici di non rimpinzare di altri articoli nostri già tanto rigurgitanti campioni e tavol alfabetiche. Se no, tasseremo. Che se il remittente condannato si sentirà gravato della tass ha a chi ricorrere; ma non insorgano i mi colleghi, specialmente in materia di tasse, a erigersi a paladini di quei messeri che o pe calcolo, o per prepotenza, o per testardaggin insistono sulle prime nei loro piati d'interess esclusivamente privato, costringano l'erario a anticipar delle spese, impongono la solennit di lunghi dibattimenti, si sbizzariscono nel cor degli stessi a loro talento per poi fare generosamente (! ?) atto di remissione... quando si accorgono che le prove fanno loro difetto.

Ma è poi vero che l'articolo 6 della legg

10 aprile 1892 possa dar luogo alla questione se sia o no dovuta la tassa per la sentenza in caso di remissione durante il giudizio?

Nelle cause per reati di azione privata la tassa unica, dice il detto art. 6, è a carico del querelante nei casi in cui esso è tenuto al pagamento delle spese ai termini dell'art. 563. p. p. il quale alla sua volta sancisce che quando la parte privata non è parte civile, le spese sono anticipate dall'erario, salvo ricorso, terminato il giudizio, contro la stessa, nel caso di dichiarazione CHE NON SI FA LUOGO A PROCEDERE. Nell'art. 563 non è punto specificato che in caso di non luogo per desistenza non si fa luogo al rimborso delle spese, anzi si proclama nettamente che anche in caso di prescrizione avvenuta per fatto della parte privata questa è tenuta alle spese. Ora, io credo che a nessuno potrebbe venire mai in mente di non assoggettare in questo ultimo caso la sentenza a tassa, tassa, che a dirla in confidenza si rivela a tutta prima come una enormità a carico di un povero diavolo che oltre allo aversi avuto da parte del suo offensore - l'imputato - la beffa, si ha dalla legge il danno, il malanno e l'uscio addosso. - Ma - *dura lex sed lex* - e - *vigilantibus jura succurrunt.* Argomentando quindi da *minori ad majus* consegue che anche in caso di remissione la tassa sulla sentenza è dovuta.

L' istituto della remissione però, si dice i contrario, è disciplinato esclusivamente dall'ar 117 della procedura, e quindi non avendo l legge 10 aprile 1892 fatte ad esso richiamo, l tassa, anche se avvenga la sentenza, non è do vuta. È questo il punto più saliente, il *clo* della questione, l'argomento principe, il tallon di Achille, il *Deus ex machina* degli oppugna tori della tassa.

Giova innanzi tutto rilevare che l'art. 117 f parte del libro I dell' istruzione preparatoria mentre il 563 sta nel libro II che tratta de giudizio. L' art. 117 contempla il caso di con danna del remittente nello stesso modo ch l'art. 518 prevede il caso di condanna alle spes del *condannato per reato* o delle persone civil mente responsabili. L'art. 563 invece non si oc cupa di un terzo caso di condanna alle spes (come non se ne occupa verun altro artico della procedura) ma dà una semplice regol per stabilire da *chi* debbono *farsi* nei reati d azione privata, e da *chi* sono ripetibili le spe a giudizio terminato. Ed il giudizio termin 1° per dichiarazione di non luogo (*qualunq sia il motivo*), 2° con assoluzione, 3° con con danna dell'imputato. E l'articolo in esame par di tutti questi casi senza far distinzione *di re missione* od altro *e senza* dire che *debba con dannarsi* una parte o l'altra. Ed è appena ne

cessario osservare che tale distinzione non poteva introdursi perchè la parte civile per conto proprio, e l'erario per la parte privata fanno le spese senza poter prevedere se il processo terminerà con remissione od in altro modo. L'essenza della contesa stà tutta qui. L'art. 563, lo ripeto, pone a pro dell'erario il rimborso delle spese verso la parte privata in *tutti i casi, nemine excepto* di dichiarazione di non luogo. Perchè arrovellarsi a voler eccettuare il caso nel quale tale dichiarazione avviene per remissione? *Ubi lex non distinguit, nec distinguendum est.*

Ma qui sento ripetermi: se l'articolo 563 non parla di condanna alle spese, come vi viene mai in mente di parlare in base allo stesso dell'obbligo nel remittente di pagare la tassa unica ch' è pure una condanna? So che per l'autorità della Cassazione Romana la parte privata non si potrebbe condannare alle spese con la stessa sentenza che pronunciò non luogo *contro l'imputato,* perchè il querelante non fa parte del giudizio quando non siasi costituito parte civile, ma questo caso non ha nulla a vedere con quello del querelante che per l'articolo 117 della procedura DEV' esser condannato alle spese. Se nel caso di assoluzione o di non luogo a carico dell' imputato possono sorgere delle questioni sulla modalità di far avere all'erario il rimborso

delle spese contro il querelante, la condanna quest' ultimo nel caso di remissione è impo tassativamente dalla legge, ed il giudice de imprescindibilmente pronunciarla per gli ar coli 323, 343, 393, 665, e più che tutto *in con formità di quest'ultimo* per l'articolo 117 di pr cedura. Sarebbe stato quindi completamen inutile ed un fuor d'opera richiamare nel det articolo 6 della legge 10 aprile 1892, anche l'a ticolo 117 del codice rituale perchè la condan da questo voluta riguarda appunto le spese che all' art. 563, e tale richiamo avrebbe an indubbiamente ingenerato confusione.

Quel benedetto articolo 563 non esisteva nel l'articolo 6 del disegno di legge presentato dall Commissione parlamentare e fu appunto per col mare una lacuna che d'accordo col Ministero si chiamò come *articolo regolatore delle spe di giustizia.*

Che poi la tassa unica non possa altrimen considerarsi che *come spese* non v'ha chi pos negarlo quando si consideri che con la impo sizione della stessa si vollero ripristinare sot altra forma gli antichi diritti di cancelleria, volle, come dichiarò il relatore on. Cibrario, pagare le cure, le spese, le fatiche dell'istru toria, si ebbe in fine in mira - per dichiarazio dello stesso Ministro on. Chimirri - dare all'er riò il diritto, quando sopravviene la condan

rivalersi delle spese che ha anticipato e che
no denaro dei contribuenti.

Finirò con la citazione di un brano del di-
orso del prefato, allora Ministro, on. Chimirri.

« L'obbligo *della tassa* va circoscritto ai soli
casi previsti dall'articolo 570 cioè quando vi
è assoluzione o condanna alle spese della parte
privata. E se la prescrizione si avvera dopo
che il giudizio fu iniziato da istanza privata
per colpa dell'istruttore e non della parte que-
relante, anche in questo caso, nella ipotesi di
assoluzione, non vi ha luogo a pagamento ».

E questo fia suggel....

G. Pacifici

Cancelliere della Pretura di Frosinone.

INDICE

Prezzo: Cent. 35